

STATUTO DELLA SOCIETA'
"PROMETEO S.r.l."
Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

1. E' costituita sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e ss.mm. ii. la Società a Responsabilità Limitata denominata "**PROMETEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**", in sigla "PROMETEO S.R.L.", società unipersonale.

Articolo 2

1. La Società ha sede in Ozieri, attualmente in via Vittorio Veneto n.11, presso la Casa Comunale.
2. La variazione dell'indirizzo non costituisce modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.
3. La società potrà istituire sedi secondarie e filiali in Italia e nella Comunità Europea.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci per il verificarsi di una qualsiasi delle cause previste dalla legge.

Articolo 4

1. Il domicilio legale del socio, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per ogni rapporto con la Società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

TITOLO II
Oggetto sociale

Articolo 5

1. La Società, nell'ambito delle finalità perseguibili elencate nelle lettere a),b),d) ed e) dell'art.4 T.U.S.P. (D.Lgs 175/2016), ha per oggetto la gestione in via esclusiva delle attività in cui consistono i servizi erogati dal Comune di Ozieri ivi compresi, a titolo indicativo ma non esaustivo, quelli culturali, ricreativi e sportivi, socio-assistenziali, il servizio di trasporto degli alunni in età scolare e prescolare, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il servizio di manutenzione e pulizia, ordinaria e straordinaria, di vie, piazze del centro urbano, cimitero comunale, quartieri (compresi San Nicola e frazione Chilivani) del Comune di Ozieri e, comunque, rientranti nell'ambito del territorio comunale.
2. La società potrà cumulare la gestione dei servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali, compiendo tutte le operazioni imprenditoriali e commerciali, ritenute necessarie ed utili al raggiungimento dello scopo sociale.
3. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti e dei servizi affidati alla società dal Comune di Ozieri. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche giuridiche ed enti, pubblici e privati, purchè tali attività complessivamente considerate siano residuali rispetto all'attività prevalente da svolgere nei confronti del socio unico. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. La costituzione di nuove società e l'acquisizione di nuove partecipazioni sono soggette ai limiti e alle condizioni di cui all'art 4 comma 5 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175
5. Restano peraltro escluse le c.d. attività riservate, quali la raccolta di risparmio al pubblico e la sollecitazione del pubblico risparmio, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio delle attività di cui alla legge 2/1/91, n. 1, nonché di cui all'art. 4 comma secondo del D.L. 3/5/91 n. 143, coordinato con la legge 5/7/91 n. 197, nei confronti del pubblico, l'esercizio di attività bancarie e parabancarie di cui al D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 ed alla relativa regolamentazione del C.I.C.R. in generale l'esercizio di qualsiasi attività che in base alla normativa tempo per tempo vigente sia riservata a particolari categorie di persone, enti e società, o che debba essere svolta quale attività esclusiva dalle società che l'esercitano.
6. Nel rispetto della legislazione sopra citata e con delibera di assemblea ordinaria potranno essere autorizzati eventuali finanziamenti volontari dei soci alla società, che saranno fruttiferi o infruttiferi a seconda di quanto stabilito dall'assemblea medesima.
7. Qualora questa non si pronunci al riguardo, tali finanziamenti verranno considerati come dati a titolo di mutuo infruttifero ai sensi e per gli effetti degli articoli 43,45, e 95, comma 2, D.P.R. 22/12/89 n. 917.

TITOLO III
Capitale e Quote

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione in danaro.

Articolo 7

1. Le quote di partecipazione potranno essere cedute nel rispetto delle procedure di cui alle vigenti leggi. Se si intende operare il trasferimento a favore di cessionario privato, si osservano le forme di cui all'art.16 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2016 n.175, fatto salvo il requisito dell'attività prevalente di cui al comma 3 dello stesso articolo. In tal caso le partecipazioni potranno essere cedute per mezzo di procedure ad evidenza pubblica solo a soggetti che esercitano attività di impresa analoga, affine connessa, strumentale o ausiliaria a quella esercitata dalla Società e che abbiano ottenuto il gradimento da parte del Comune di Ozieri che valuterà la sussistenza dei requisiti di impresa richiesti al nuovo Socio e l'interesse pubblico al trasferimento.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ed è fatto salvo il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 2 comma del D.Lgs 175/2016. In tal caso, ove sussista la pluralità di soci, i soci della Società hanno il diritto di prelazione sulle quote di partecipazione oggetto di trasferimento per atto tra vivi. A tal fine il socio che intenda

vendere le proprie quote dovrà inviare una comunicazione scritta, con lettera raccomandata a.r. a tutti i soci iscritti nel Registro Imprese ed all'Amministratore Unico con espressa indicazione del numero della quota o porzione di quota che intende cedere, dell'acquirente, del prezzo richiesto, di ogni altra condizione e termine e delle modalità di pagamento.

3. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata a.r., i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno a loro volta comunicare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pena di decadenza, la loro decisione al socio offerente ed all'Amministratore Unico. Se più soci si avvarranno del diritto di prelazione la cessione sarà fatta pro quota ai singoli in proporzione delle quote possedute. Qualora uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione o lo esercitino solo parzialmente e non sia perciò possibile giungere ad un'integrale ripartizione delle quote offerte in vendita, le quote non optate saranno offerte nuovamente dal socio offerente, con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, a quei soci che avranno esercitato integralmente il diritto di prelazione. La parte a ciascuno spettante sarà fissata proporzionalmente al numero delle quote possedute. Se necessario la procedura sarà ripetuta sino all'integrale esaurimento delle disponibilità dei soci interpellati ad acquistare le quote offerte. In tal caso, qualora non vi sia più disponibilità all'acquisto delle quote offerte, il socio venditore potrà liberamente disporre delle quote offerte, salvo il rispetto delle procedure di cui alla normativa vigente. Il presente accordo si intende automaticamente esteso alle quote derivanti da aumenti, gratuiti o a pagamento, del capitale sociale.
4. Ove uno o più soci intendano cedere diritti a pagamento agli altri soci, dovranno darne notizia all' Amministratore Unico offrendo contestualmente i relativi diritti pro quota agli altri soci. Il prezzo dei diritti sarà fissato dall'Amministratore Unico oppure da un professionista nominato di comune accordo dai soci.
5. In caso di acquisto parziale dei diritti di opzione si ricorrerà alla procedura di cui sopra.
6. L'amministratore Unico è tenuto a proporre impugnativa avverso l'annotazione nel Registro Imprese dei trasferimenti avvenuti in violazione alla procedura dei commi precedenti.

Articolo 8

1. Le quote di partecipazione sono tutte nominative. La Società potrà acquisire finanziamenti dai soci, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.
2. I versamenti diversi dal conferimento, sia fruttiferi sia infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, dovranno essere corrisposti dai soci iscritti nel Registro Imprese da almeno tre mesi e detentori di una partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale e, comunque, con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.
3. Le quote non possono essere costituite in pegno o in usufrutto o essere sottoposte ad altro vincolo.

TITOLO IV Indirizzo e Controllo Analogo

Articolo 9

1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategica da parte del Comune di Ozieri.
2. Tale attività è esercitata da parte del Consiglio Comunale di Ozieri.

Articolo 10

1. Il Comune di Ozieri, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art.16 commi 1 e 2 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile e dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Ozieri, il quale, ai fini legali e statuari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Ozieri in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo pianificatorio o programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.
2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Ozieri per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Ozieri.
3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui all'art. 13, comma 2, lettera h), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Ozieri ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.
4. Il Comune di Ozieri esercita nei confronti della società un controllo analogo in termini di
 - a) INDIRIZZO, attraverso:
 - La previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente
 - Il Contratto generale Servizio e gli eventuali contratti aggiuntivi, per ogni servizio, nei quali, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite finanziarie con relativa tempistica
 - Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso
 - Le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci;
 - b) PROGRAMMAZIONE, attraverso:
 - la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:
 - La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;
 - Le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;
 - La previsione degli investimenti;
 - La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
 - La previsione finanziaria della gestione;
 - La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).

- c) VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci
 - d) CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore o altra articolazione organizzativa del Comune di Ozieri che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale, il Contratto generale di servizio ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dal Contratto di Servizio e dal Piano Industriale.
5. Ulteriori modalità inerenti il puntuale svolgimento del controllo analogo potranno essere stabilite in occasione della stipula del Contratto generale di servizio e degli eventuali Contratti di servizio specifici o aggiuntivi.
6. Il socio Comune di Ozieri, nell'esercizio del proprio diritto-dovere di controllo analogo, attraverso i suoi organi o per il tramite di soggetti all'uopo facultati o delegati, ha pieno accesso alle delibere degli organi societari e a tutti gli atti e documenti attinenti alla attività societaria. Tale diritto di accesso non potrà in alcun modo essere ostacolato dagli organi di amministrazione della società in quanto la sussistenza di puntuali forme di controllo analogo rappresenta condizione insuperabile ed ineliminabile per la costituzione e l'operatività di società in house providing a controllo pubblico.
7. Entro i termini stabiliti dagli organi competenti del Comune di Ozieri, l'organo amministrativo della società dovrà produrre ogni richiesta documentazione (es.: prospettazioni contabili – analisi e stime di spesa – rendiconti di spesa – attestazioni di spesa) propedeutica alla adozione e alla approvazione di provvedimenti amministrativi e contabili dell'Ente per i quali assuma rilevanza la conoscenza e/o la disponibilità di dati e atti in possesso della società partecipata (es.: Bilancio Annuale e Pluriennale, Rendiconto di gestione, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Salvaguardia equilibri di bilancio, Assestamento di bilancio, Variazioni di Bilancio e Storno di Fondi, Determinazioni di impegno, Liquidazioni di Spesa, Relazioni, Programmi, Progetti).

TITOLO V Organi della società

Articolo 11

1. Sono Organi della società:
 - a) L'Assemblea;
 - b) L'Amministratore Unico;
 - c) L'Organo di Controllo – Il Revisore contabile o il Sindaco Unico con compiti di revisione o il Collegio Sindacale con compiti di revisione.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti da norme generali in tema di società o da quelli necessari ai fini dell'esercizio del "controllo analogo".
3. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.
4. È fatto divieto di nominare i dipendenti degli enti controllanti o vigilanti come amministratori della società.

TITOLO VI Assemblea

Articolo 12

1. L'Assemblea dei Soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti o astenuti dalle votazioni.

Articolo 13

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata a.r. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
3. L'assemblea è valida anche in difetto di convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e sindaci e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
4. Se l'Organo Amministrativo o i Sindaci non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Articolo 14

1. L'Assemblea dei soci viene indetta ogni volta che l'Amministratore Unico la convochi e almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e le altre delibere di sua competenza.
2. Quando, a giudizio dell'Amministratore Unico, particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea potrà essere convocata oltre il predetto termine, ma non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Amministratore Unico deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da un Sindaco Effettivo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 15

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Registro Imprese. Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. E' ammessa una delega a valere per più assemblee, anche in seconda

convocazione, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 16

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario scelto anche tra persone estranee alla Società, a meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.
2. L'Assemblea è regolarmente **costituta**, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi, audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato;
 - che sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale dell'Assemblea anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 17

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la restituzione ai soci, in tutto o in parte, dei finanziamenti effettuati;
 - b) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
 - c) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - d) l'approvazione dei piani di investimento e dei relativi finanziamenti;
 - e) l'acquisizione di finanziamenti dai Soci;
 - f) l'acquisizione di mutui pluriennali ed il rilascio delle relative garanzie;
 - g) il rilascio di garanzie fideiussorie nell'interesse di terzi;
 - h) l'acquisizione di beni immobili e di partecipazioni in società;
 - i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 18

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
3. Sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti del capitale sociale le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni dello Statuto, l'acquisizione di mutui pluriennali e la concessione delle relative garanzie, il rilascio di fideiussioni nell'interesse di terzi nonché le deliberazioni aventi per oggetto i versamenti dei soci, diversi dal conferimento, di importo superiore a Euro 500.000,00.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

Articolo 19

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, nominato dal Comune di Ozieri che possieda i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, non incorra in cause di incompatibilità o inconferibilità e percepisca un compenso nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Nella scelta degli amministratori si osservano i criteri stabiliti dall'art.11 comma 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175. L'equilibrio di genere potrà essere computato sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate dal Comune di Ozieri in corso d'anno.
3. L'amministratore dura in carica sino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina fino ad un massimo di tre esercizi, ed è rieleggibile.
4. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Amministratore, il Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, il Sindaco Unico o il Revisore deve invitare senza indugio il Comune di Ozieri a provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

Articolo 20

1. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con eccezione delle materie sottoposte a delibera Assembleare ai sensi del precedente art. 15 ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.
2. L'Amministratore Unico ha quindi, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere, conferire e permutare beni mobili, consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e qualsiasi trascrizione e annotazione di ogni specie, rinunciare ad ipoteche legali esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, fare qualsiasi operazione presso le Banche ed ogni altro ufficio pubblico o privato, nominare avvocati per qualsiasi grado di giurisdizione, nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.
3. Tutte le spese sostenute dall'Amministratore Unico per l'esercizio del suo mandato sono interamente a carico della Società. Il Comune di Ozieri quando nomina l'Amministratore Unico decide anche in ordine al compenso in misura conforme alle vigenti disposizioni.

Articolo 21

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico . La rappresentanza della Società spetta anche agli institori ed a procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO VIII **Controllo Contabile - Controllo dei Soci**

Articolo 22

1. Salvo che non sia nominato un Collegio sindacale composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, funzionante a norma di legge, il controllo contabile è affidato al Sindaco unico o ad un Revisore Contabile iscritto nell'apposito Albo o ad una Società di Revisione. Nel caso di nomina del Collegio sindacale deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
2. L'organo di controllo o il revisore avrà i poteri e le funzioni previste dalla legge ed è nominato dal Comune di Ozieri ai sensi degli artt. 2449 cod. civ. e seguenti.
3. L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo è stato ricostituito.
4. Il compenso è determinato dal Comune di Ozieri all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
5. Si applicano gli articoli 2409-bis e ss. del codice civile.

TITOLO IX **Esercizio sociale - bilancio – utili**

Articolo 23

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2005. Contestualmente al bilancio di esercizio l'organo amministrativo dovrà predisporre annualmente la relazione sul governo societario ai sensi dell'art.6 del T.U.S.P.(D.Lgs. n.175/2016) che dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

Articolo 24

1. Gli utili netti conseguiti saranno destinati come segue:
 - a) non meno del 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo sarà ripartito o assegnato secondo deliberazione assembleare.

Articolo 25

1. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità che saranno fissati dall'Assemblea. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva legale dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

TITOLO X **Disposizioni finali**

Articolo 26

1. Verificatasi una causa di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 27

1. In caso di eventuali controversie sulla validità, interpretazione ed applicazione del presente atto, è competente il Foro di Sassari.

Articolo 28

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia di S.r.l. oltre che nel contratto di servizio intercorrente fra il Comune di Ozieri e la Società.